ridica di un'organizzazione sindacale di dipendenti, non può formare oggetto di un ricorso di annullamento proposto da tale organizzazione.

2. Ai sensi dell'art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. La circostanza che un ricorso non precisi i motivi dedotti a sostegno delle pretese del ricorrente e, in particolare, relativamente ad una domanda di risarcimento danni, la natura dell'asserito danno subito, nonché il fatto generatore di tale danno, rende irricevibile una domanda di risarcimento.

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
3 dicembre 1992 *

Nella causa C-322/91,

Association of Independent Officials for the Defence of the European Civil Service/Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO/AFI), con sede in Bruxelles, con l'avv. Éric J.H. Moons, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor John Forman, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento del referendum, organizzato dalla Commissione il 18 ottobre 1991, con il quale il personale è stato invitato a pronunciarsi sul compromesso raggiunto dal comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio e dai rappresentanti del personale a proposito del metodo di adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti,

* Lingua processuale: l'inglese.

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: J.-G. Giraud

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Il 30 ottobre 1991, il signor Andrew Macrae Moat, dipendente della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e l'Association of Independent Officials for the Defence of the European Civil Service/Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO/AFI), dall'altro, hanno proposto un ricorso contro la Commissione presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

2 Il ricorso del signor Moat era basato sugli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee, mentre quello della TAO/AFI è stato proposto ai sensi dell'art. 173 del Trattato CEE.

3 Il ricorso è diretto, in primo luogo, all'annullamento del referendum, organizzato dalla Commissione il 18 ottobre 1991, con il quale il personale è stato invitato a pronunciarsi sul compromesso raggiunto dal comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio e dai rappresentanti del personale a proposito del metodo di adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti, in secondo luogo, al riconoscimento del diritto della TAO/AFI e di altre organizzazioni sindacali e professionali di continuare la trattativa nell'ambito della decisione del Consiglio che istituisce una procedura di concertazione, adottata nel corso della sua 713ª seduta in data

22 e 23 giugno 1981, nonché, in terzo luogo, alla condanna della Commissione a versare alla TAO/AFI un risarcimento, a carattere sanzionatorio, dei danni, quantificati in BFR 1 000 000.

4 Ritenendosi incompetente a statuire su un ricorso proposto ai sensi dell'art. 173 del Trattato, il Tribunale, con ordinanza 4 dicembre 1991, ha rinviato il ricorso alla Corte nei limiti in cui era stato proposto dalla TAO/AFI.

5 Con atto separato depositato nella cancelleria della Corte il 28 febbraio 1992, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 91, n. 1, del regolamento di procedura chiedendo alla Corte di statuire su tale eccezione senza impegnare la discussione nel merito. Essa ritiene che l'operazione di referendum di cui al ricorso non possa essere considerata come un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato e che essa, in ogni caso, non avesse alcuna efficacia vincolante.

6 Il 2 aprile 1992 la TAO/AFI ha presentato osservazioni scritte in ordine all'eccezione di irricevibilità, ai sensi dell'art. 91, n. 2, del regolamento di procedura.

7 In forza dell'art. 91, n. 3, di questo stesso regolamento, la Corte, ritenendosi sufficientemente informata a seguito delle osservazioni che le parti hanno presentato per iscritto, ha deciso di statuire senza trattazione orale.

Quanto alla domanda di annullamento

8 Secondo una giurisprudenza costante, possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato, i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (sentenza 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9 della motivazione).

9 Orbene, il referendum indetto dalla Commissione costituisce un mero provvedimento di ordine interno che non fa sorgere, nei confronti di alcuno, un obbligo di partecipare all'iniziativa. Tale provvedimento non poteva pertanto avere conseguenze dirette e immediate sulla sfera giuridica della ricorrente.

10 Si deve pertanto constatare che la domanda di annullamento della TAO/AFI non è diretta contro un atto che arreca pregiudizio a quest'ultima e che essa deve pertanto essere dichiarata irricevibile.

Quanto alla domanda relativa al diritto della TAO/AFI a proseguire il negoziato

11 Con le sue conclusioni, la TAO/AFI domanda alla Corte di ingiungere alla Commissione di proseguire la trattativa con le organizzazioni sindacali e professionali, in conformità della procedura prevista dalla decisione del Consiglio che istituisce una procedura di concertazione, adottata nel corso della sua 713ª seduta in data 22 e 23 giugno 1981.

12 Secondo una giurisprudenza costante, non spetta alla Corte rivolgere ingiunzioni all'amministrazione comunitaria. Ne consegue che il secondo capo del ricorso della TAO/AFI dev'essere dichiarato irricevibile.

Quanto alla domanda di risarcimento danni

13 Se la ricorrente chiede che la Commissione sia condannata a versargli la somma di BFR 1 000 000, a titolo di risarcimento danni, essa non ha precisato, nel suo ricorso, come richiesto dall'art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, i motivi che essa intendeva far valere a sostegno delle sue pretese e, in particolare, la natura dell'asserito danno subito nonché il fatto generatore di tale danno.

14 Ne consegue che la domanda di risarcimento danni della TAO/AFI deve essere dichiarata irricevibile.

Sulle spese

15 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente e dev'essere quindi condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

Lussemburgo, 3 dicembre 1992.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente della Sesta Sezione

C.N. Kakouris